Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1964, n. 1553.

Classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Slizza e Alta Valle d'Arzino, quale ampliamento del comprensorio dell'Alto Tagliamento e Fella, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine in data 3 febbraio 1961 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino della Valle Slizza e Alta Valle d'Arzino della superficie di ha. 20.999 in provincia di Udine quale ampliamento del preesistente comprensorio dell'Alto Tagliamento e Fella;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953 di riclassifica in comprensorio di bonifica montana, a mente dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, del bacino montano dell'Alto Tagliamento e Fella;

Considerato che con detta proposta si suggerisce anche una rettifica del confine del richiamato comprensorio dell'Alto Tagliamento e Fella già classificato, tendente ad escludere dal relativo perimetro la fascia più settentrionale del comune di Venzone (ha. 1351) nonchè il lembo settentrionale del comune di Bordano (ha. 65) che con la restante parte del territorio comunale ha formato oggetto di proposta per l'ampliamento del comprensorio di bonifica montana delle Prealpi Giulie;

Tenuto presente che la superficie complessiva del detto comprensorio dell'Alto Tagliamento e Fella, attualmente classificato, è di ha. 188.404 quale risulta dalla stessa relazione di proposta 3 febbraio 1961 sopra richiamata, aggiornata in base ai dati della Commissione censuaria centrale al 31 dicembre 1962;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 277 in data 27 gennaio 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 109066 in data 27 giugno 1964 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica e alle proposte rettifiche del perimetro del comprensorio dell'Alto Tagliamento e Fella;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio della Valle Slizza e dell'Alta Valle d'Arzino, in provincia di Udine, esteso per ha. 20.999, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Tagliamento e Fella.

Art. 2.

La fascia più settentrionale del comune di Venzone ed il lembo settentrionale del comune di Bordano, dell'estensione complessiva di ha. 1416, già facenti parte del C.B.M. dell'Alto Tagliamento e Fella, vengono esclusi dal perimetro del comprensorio medesimo, per i motivi indicati nelle premesse.

Art. 3.

A seguito dell'ampliamento del comprensorio e delle rettifiche apportate al perimetro dello stesso, di cui al presente decreto, la superficie complessiva del comprensorio, il cui perimetro è delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, viene portata da ettari 188.404 ad Ha. 207.987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. 1554.

Distacco della borgata Quadra Cantarane dal comune di Sorbolo con aggregazione al comune di Mezzani (Parma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 29 ottobre, 1°, 16, 19, 21, 29 novembre, 2 dicembre 1959 e 5 gennaio 1960, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della borgata Quadra Cantarane, del comune di Sorbolo (Parma), ha chiesto l'aggregazione della borgata medesima al comune di Mezzani;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Sorbolo in data 18 luglio 1961, n. 50, e 16 gennaio 1962, n. 8; del Consiglio comunale di Mezzani in data 19 aprile 1960, n. 10; del Consiglio provinciale di Parma in data 10 febbraio 1962, n. 6/46, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 settembre 1964 numero 2126;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La borgata Quadra Cantarane è distaccata dal comune di Sorbolo ed aggregata al comune di Mezzani, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. 1555.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una eredità.

N. 1555. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare, col beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla defunta signorina Annita Ester Redini con testamento pubblico per atto a rogito dott. Umberto Mario Ciampi, notaio in Cascina (Pisa), in data 30 novembre 1959, rep. U.V. n. 34 — allegato al relativo verbale di pubblicazione per atto a rogito dello stesso notaio dott. Ciampi, in data 9 febbraio 1960, rep. n. 37755, fasc. n. 939 — a favore della « Sezione o reparto o nucleo del comune di Pisa dell'Unione italiana ciechi ». L'eredità in parola, su cui gravano le limitazioni indicate nel suddetto testamento pubblico, risulta costituita da beni mobili per un valore complessivo di L. 459.450, da un utile netto di rendiconto di L. 1.156.616, e da beni immobili valutati per complessive L. 13.815.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. 1556.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di San Donà di Piave (Venezia).

N. 1556. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di San Donà di Piave (Venezia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. 1557.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 4 di L'Aquila.

N. 1557. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 4 di L'Aquila, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. 1558.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Guidobono », di Savona.

N. 1558. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Guidobono », di Savona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. 1559.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cattedrale e parrocchiale di San Settimio Martire, in Jesi (Ancona).

N. 1559. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa cattedrale e parrocchiale di San Settimio Martire, in Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. 1560.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Torino.

N. 1560. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1964.

Prezzi di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 231934 in data 18 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 122, con il quale sono stati determinati per l'anno 1964 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1965;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1965 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono quelli determinati per l'anno 1964 con il decreto ministeriale n. 231934 in data 18 novembre 1963, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1964
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 215. — VENTURA SIGNORETTI

(599)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1964.

Prezzi delle inserzioni nella parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 232692 in data 18 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 123, con il quale è stato determinato per l'anno 1964 l'importo del diritto fisso ed il prezzo di ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari, pubblicati nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1965;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1965 l'ammontare del diritto fisso di testata ed il prezzo di ciascuna linea di scrittura o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari, da pubblicare nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale,* sono quelli determinati con il decreto ministeriale n. 232692 in data 18 novembre 1963, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1964
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 216. — VENTURA SIGNORETTI

(600)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune modifiche delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, nonchè di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie »:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione e relative clausole per la conversione di un capitale pagabile in caso di morte in annualità temporanee certe seguite, in caso di vita del beneficiario, da una rendita vitalizia di eguale importo.

Roma, addì 14 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(464)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1965.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Termini Imerese - Società cooperativa in nome collettivo, con sede in Termini Imerese (Palermo), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 27 febbraio 1955, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Termini Imerese - Società cooperativa in nome collettivo, con sede in Termini Imerese (Palermo);

Visto il decreto 27 luglio 1959, col quale il presidente del Tribunale di Termini Imerese nominava lo avv. Paolo Giambelluca liquidatore della suddetta Cassa, ai sensi dell'art. 2450 del Codice civile;

Considerato che per il disinteresse del predetto liquidatore la procedura non si è svolta con la necessaria speditezza;

Considerato inoltre che lo stesso liquidatore è deceduto, e che occorre pertanto far luogo alla nomina del successore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Termini Imerese - Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Termini Imerese (Palermo), in liquidazione ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(532)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa « Credito e Risparmio » fondata dagli insegnanti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Banca popolare cooperativa « Credito e risparmio » fondata dagli insegnanti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), data la precarietà della situazione conseguente alle irregolarità di eccezionale gravità imputabili agli organi amministrativi ordinari dell'azienda, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa « Credito e risparmio » fondata dagli insegnanti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(583)

DECRETO PREFETTIZIO 2 gennaio 1965.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli Enti ed organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Gorizia per il triennio 1965-1967, è così composto:

il prefetto, presidente;
il medico provinciale di Gorizia;
il veterinario provinciale di Gorizia;
il presidente del Tribunale di Gorizia;
l'ingegnere capo del Genio civile di Gorizia;
l'ispettore provinciale dell'agricoltura di Gorizia;
l'ispettore provinciale del lavoro di Gorizia;
l'ufficiale medico in attività di servizio più elevato in grado del presidio militare di Gorizia;
l'ufficiale sanitario del comune di Gorizia;
il direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Gorizia;
il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Gorizia;
il prof. Nicolangelo Carrara, rappresentante dell'Ordine dei medici;
il dott. Luigi Vida, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
il dott. Milano Martellani, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
la sig.ra Elisa Soica Pillon, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
il dott. Piero Rinaldi, rappresentante dell'I.N.P.S.;
il dott. Felice Rapuzzi, rappresentante dell'I.N.A.M.;
il dott. Attilio Sacco, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
la signorina Andreanna Kotnic, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali e assistenti sanitarie vigilatrici.

Sono inoltre nominati quali componenti non di diritto:

il dott. Tito Rizzo, medico condotto di Gradisca d'Isonzo;
l'ing. Romano Lusa, presidente di Amministrazione ospedaliera;
il dott. Luigi Marchesini, direttore sanitario dello Ospedale civile di Gorizia;
il prof. Renato Cazzola, primario medico dell'Ospedale civile di Gorizia;
il prof. Leonardo Di Domizio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Gorizia;
il dott. Bruno Krainer, specialista in pediatria;
il dott. Gianfranco Ledri, primario medico dell'Ospedale civile di Grado;
il dott. Onorato del Piero, direttore sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare;
l'avv. Gianbattista Cossa, esperto in materie amministrative;
l'ing. Guido Fornasir, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;
l'ing. Gelserino Graziato, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Sergio Giacometti funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Udine.

Gorizia, addì 2 gennaio 1965

Il prefetto: PRINCIVALLE

(374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1965, il comune di Castellaneta (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(507)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965 è revocato il decreto ministeriale del 18 novembre 1963 con il quale il comune di Morro d'Oro (Teramo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5942 della *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 14 dicembre 1963.

(472)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 29 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1965, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 308, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto l'8 aprile 1963 dal prof. Alberto Rochira, avverso il provvedimento del 22 ottobre 1962, n. 18830, con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva respinto la sua istanza del 29 luglio 1962 tendente ad ottenere l'assegnazione a cattedra di ruolo *A*.

(505)

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83 Pubblica istruzione, foglio n. 33, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal prof. Denon Remo avverso il decreto ministeriale 30 settembre 1958, con il quale venne inquadrato nel ruolo della carriera del personale insegnante degli Istituti di istruzione secondaria, con una anzianità di anni 7 e mesi 2.

(586)

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 43, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'ing. Adami Aldo avverso la nota ministeriale del 1° settembre 1961, con la quale il ricorrente veniva dichiarato escluso dalla graduatoria di merito del concorso a carattere di tecnologia meccanica e laboratorio negli Istituti tecnici industriali, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960.

(587)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83 Pubblica istruzione, foglio n. 32, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla insegnante non di ruolo dott.ssa Alvino Flora avverso il provvedimento in data 4 luglio 1959 del provveditore agli studi di Roma, relativo alla esclusione della insegnante predetta dall'esame-colloquio per il conseguimento dell'abilitazione didattica prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

(588)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 1° febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,83	624,86	624,84	624,83	624,83	624,84	624,82	624,83	624,83
$ Can.	581,93	581,60	581,40	581,30	581 —	581,90	581,30	581,95	581,90	581,75
Fr Sv.	144,48	144,46	144,46	144,475	144,43	144,48	144,49	144,50	144,48	144,475
Kr. D.	90,31	90,34	90,38	90,36	90,30	90,31	90,35	90,32	90,31	90,30
Kr. N.	87,32	87,35	87,37	87,385	87,37	87,33	87,3750	87,35	87,33	87,30
Kr. Sv.	121,65	121,66	121,65	121,64	121,60	121,66	121,63	121,67	121,66	121,65
Fol.	173,91	173,87	173,85	173,845	173,95	173,90	173,85	173,90	173,90	173,90
Fr B.	12,59	12,592	12,5955	12,5915	12,5925	12,59	12,5915	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,53	127,51	127,50	127,51	127,51	127,50	127,51	127,50
Ls.	1744,22	1745,35	1745,30	1745,70	1745 —	1744,50	1745,50	1744,40	1744,50	1745,25
Dm. occ.	157,06	157,04	157,07	157,06	157,04	157,06	157,06	157,05	157,06	157,05
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,1850	24,1835	24,15	24,18	24,1835	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,76	21,76	21,75	21,78	21,80	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 1° febbraio 1965

Rendita 5 % 1935	100,725
Redimibile 3,50 % 1934	98,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1965

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,30
1 Franco svizzero	144,482
1 Corona danese	90,355
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	173,847
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1745,60
1 Marco germanico	157,06
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,77

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1964, registro n. 38 Finanze, foglio n. 272, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 24 giugno 1963 dall'ispettore di dogana Laudato dott. Vincenzo avverso il provvedimento 28 marzo 1963, n. 88603, con il quale la Direzione provinciale del tesoro di Milano comunicò il disposto recupero a suo carico per accertamento di un debito di L. 188.000 (centottantottomila) per somme corrisposte in più per assegno personale di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, relativamente al periodo dal 1° luglio 1956 al 10 aprile 1959.

(445)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1964, registro n. 39 Finanze, foglio n. 316, è stato accolto il ricorso straordinario, proposto dal 1° assistente Esposito Domenico, avverso il provvedimento n. 8/11519 dell'8 maggio 1962, col quale il Ministro per le finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - respinse la di lui istanza intesa ad ottenere il riconoscimento, ai fini dei benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270, del servizio di supplente postale prestato dal 1° dicembre 1936 al 30 aprile 1939.

(506)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Francesco Malvetani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

Il Governatore: CARLI

(533)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Biccari (Foggia) e Trecchina (Potenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Matteo Cristinziano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia);
2. Il sig. Leandro Orrico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

Il Governatore: CARLI

(534)

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa « Credito e Risparmio » fondata dagli insegnanti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa « Credito e Risparmio » fondata dagli insegnanti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), e che pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

L'avv. Leucio Fusco è nominato commissario liquidatore ed i signori prof. Giuseppe Giunta, notaio dott. avv. Pasquale Provitera ed avv. Renato Jaselli, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa « Credito e Risparmio » fondata dagli insegnanti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1965

Il Governatore: CARLI

(584)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Istituto bancario piemontese - Società per azioni, con sede in Torino, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 19 gennaio 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza dell'Istituto bancario piemontese - Società per azioni, con sede in Torino, in liquidazione coatta, il rag. Pietro Variara è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 8°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(585)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto il regio decreto 16 giugno 1933, n. 1261, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militari, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei

nell'albo della sede degli esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazionali Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400.

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1965

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 148

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima .	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile . . .	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2) . . .	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) *I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.*

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — *Concetti generali del diritto internazionale* - Storia e fondi del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (Le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3 — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;
b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;
c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro.
b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;
c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;
b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;
c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;
b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;
c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
b) La distribuzione della ricchezza;
c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;
b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;
b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;
b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Test 6a:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 9 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) . . . .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto Nautico di . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto Nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . . . ., li . . . . . .
(data)

(*Firma per esteso, cognome e nome leggibile*)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(489)

Concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g*) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettere *a*), *b*), e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare e estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 179

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;

Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale.
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche o Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre forze armate, Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatto senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti.

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;
Ambiente navale interno;
Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;
Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;
Controllo igienico dei principali alimenti;
Approvvigionamento idrico della nave;
Metodi di potabilizzazione dell'acqua;
Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;
Difesa del personale dalle malattie infettive;
Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . .

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . . . presso l'Università di . . . .
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(437)

Concorso per esami a sette posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Visto l'art. 7 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale dei periti tecnici industriali in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di istituto tecnico per geometri o di perito edile;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 5;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisiozie personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione nonchè per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate sui immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 14.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in 4 prove scritte obbligatorie (italiano, costruzione e disegno di costruzione, topografia e disegno topografico ed estimo), una prova scritta facoltativa di lingue estere ed una prova orale giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Per ogni prova scritta e per la prova orale la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 10.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 12.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto agli orali e l'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2a), entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio;

3) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

4) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 17.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con le seguenti competenze annue lorde:

L. 606.000 per stipendio, L. 120.000 per indennità integrativa speciale, L. 169.680 per assegno di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, e L. 216.000 per assegno di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, oltre l'aggiunta di famiglia e gli eventuali emolumenti accessori.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 18.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo delle competenze di cui al precedente articolo oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1964
Registro n. 59 *Difesa-Marina, foglio n.* 63

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Componimento d'italiano (di cultura generale).
2. Prova di costruzione e disegno di costruzione (studio di progetto).
3. Prova di topografia e disegno topografico (rappresentazione grafica e calcoli).
4. Prova di estimo (stima analitica di un fondo rustico o di un fabbricato).
5. Prova *facoltativa di lingue estere*: traduzione in italiano dall'inglese o dal francese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. E' consentito l'uso del vocabolario.

Prova orale

A) Matematica - Estimo - Topografia - Costruzioni (con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare ed alla contabilità dei lavori).

B) Nozioni di contabilità generale dello Stato (con particolare riferimento alla materia contrattuale).

C) Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni patrimoniali dello Stato - Norme generali che regolano l'Amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.

Roma, addì 10 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

9) intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (5);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere.

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a sette posti di vice perito tecnico industriale ».

N.B. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(203)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per esami a dieci posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per esami a dieci posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli Uffici tecnici universitari.

A tale concorso possono prendere parte coloro che abbiano esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione universitari statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1962, funzioni di ingegnere negli Uffici tecnici universitari e siano in possesso del prescritto titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo di cui sopra.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione;
e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, specificando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio e l'Università o Politecnico presso cui è stato conseguito, nonchè il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) l'attuale residenza, nonchè la precedente nel caso siano avvenuti cambi da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
l) eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) la lingua straniera, da scegliersi tra quella inglese, la francese e la tedesca, in cui desidera sostenere la prova orale di cui al successivo art. 6.

Occorre infine il visto sulla domanda da parte del capo dell'ufficio presso cui si presta servizio.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti alla Repubblica;
b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;
c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;
e) siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione in ingegneria, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria finchè quest'ultimo titolo sarà valido.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, che specifichi con quale qualifica e con quali mansioni l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto ministeriale per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre si dovrà dimostrare di saper tradurre testi tecnici dalla lingua straniera prescelta fra quella francese, la inglese e la tedesca; il giudizio su tale prova non costituirà elemento per la determinazione della graduatoria di merito.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10 e dimostrato sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuo di essi riportati e nello stesso giorno curerà l'affissione di tale elenco nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge e la fotografia dovrà essere di data recente.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Anche per lo svolgimento delle prove di esame si applicheranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli

invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei coniugati dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici, dei coniugati, gli interessati dovranno produrre appositi certificati, rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previa verifica della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato di godimento dei diritti politici o certificato da cui risulti che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il godimento dei diritti in parola;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra o per quelli di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) - *a*) estratto dello stato di servizio militare o estratto del foglio matricolare rilasciato dalle competenti autorità militari, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati riformati dopo l'arruolamento o siano stati dichiarati « abili arruolati »;

b) certificato di esito di leva negli altri casi;

c) certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che non siano stati sottoposti ancora al giudizio del Consiglio di leva;

8) i concorrenti che siano impiegati statali di ruolo anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno presentare copia in carta da bollo dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati;

9) i coniugati ed i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza attestante eventualmente anche le condizioni di capo di famiglia numerosa;

10) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 9) del precedente art. 11 non debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui all'art. 10.

Art. 13.

Le domande di ammissione non compilate nella forma prescritta ed i documenti che perverranno al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, dopo i termini suindicati non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizo del Consiglio di amministrazione del Ministero avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di ingegnere aggiunto di 2ª classe (coefficiente 229) nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento, relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale si applicheranno le norme contenute nel terzo comma dell'art. 48 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207 e successive disposizioni.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964
Registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 190

Allegato 1

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

1) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato e in precompresso, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, o precompresse e per le costruzioni in zone sismiche.

2) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

3) *Opere idrauliche*:

a) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione;

b) fognature.

4) *Elettrotecnica*:

a) nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione;

b) caratteristiche dei materiali per impianti elettrici e loro modalità di impiego;
c) norme per la esecuzione degli impianti elettrici a bassa tensione;
d) impianti di sollevamento: principi di funzionamento e norme antifortunistiche.

5) *Macchine*:
Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

6) *Fisica tecnica*:
Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria, di illuminazione, ed ai problemi di acustica.

7) *Viabilità*:
a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezione trasversale di strade;
b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, piccoli ponti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname);
c) opere di consolidamento di terrapieni;
d) rilevamenti di terreni ed istrumenti relativi;
e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

8) *Legislazione* (solo prova orale):
Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici e privati, con particolare riguardo all'edilizia.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo:

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI — ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . residente in . . . . (prov. di . . . .)
via . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso riservato a dieci posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di . . ;
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria, conseguito presso in data . . e del diploma di abilitazione professionale conseguito presso . . in data . . ;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione . . . . ;
f) di essere attualmente alle dipendenze di . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale Amministrazione è stato assunto il . . . . ;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

(firma e indirizzo)

Visto del direttore amministrativo . . . .

---

(1) Nel caso in cui siano avvenuti, da meno di 1 anno, cambi di residenza, indicare la o le precedenti residenze.

(200)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1964, n. 17474 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nelle sale della biblioteca del Ministero dei lavori pubblici, in Porta Pia, alle ore 8,30 dei giorni 15, 16, 17 e 18 febbraio 1965.

(604)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a ventotto posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a ventotto posti di consigliere di seconda classe nel ruolo orgánico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1340, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(589)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.